



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

Decreto Rettorale n. */2022 **Oggetto:** Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali della Scuola Universitaria Superiore IUSS
*n. della registrazione di protocollo
riportato nei metadati del sistema di
protocollo informatico Titulus

Publicato all'Albo della Scuola

Area: Direzione Generale

U.O.: Organi di Governo e Attività Istituzionali

IL RETTORE

RICHIAMATO lo Statuto della Scuola pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 75 del 30-3-2022;

RICHIAMATO il Regolamento Generale della Scuola;

RICHIAMATA la deliberazione con la quale il Consiglio di Classe di Scienze, Tecnologie e Società, nella seduta del 18 ottobre 2022, ha espresso parere favorevole in merito al Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali della Scuola;

RICHIAMATA la deliberazione con la quale il Consiglio di Classe di Scienze Umane e della Vita, nella seduta del 19 ottobre 2022, ha espresso parere favorevole in merito al Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali della Scuola;

RICHIAMATA la deliberazione con la quale il Senato accademico della Scuola, nella seduta del 28 ottobre 2022, ha approvato il Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali della Scuola;

RITENUTO OPPORTUNO provvedere all'emanazione del Regolamento in oggetto;

DECRETA

è emanato il Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali della Scuola Universitaria Superiore IUSS, come da allegato facente parte integrante e sostanziale del presente atto.

Pavia, data del protocollo

IL RETTORE

Prof. Riccardo Pietrabissa

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI
DELLA SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE IUSS

SOMMARIO

Art. 1 (Ambito di applicazione).....	3
Art. 2 (Disposizioni comuni sugli organi).....	3
Art. 3 (Convocazione della riunione).....	3
Art. 4 (Ordine del giorno).....	4
Art. 5 (Presidente e Segretario).....	4
Art. 6 (Proposte di deliberazione e documentazione).....	5
Art. 7 (Validità delle sedute).....	5
Art. 8 (Discussione).....	6
Art. 9 (Votazione).....	6
Art. 10 (Deliberazioni).....	6
Art. 11 (Conflitto di interessi).....	7
Art. 12 (Verbale).....	7
Art. 13 (Calendario delle sedute).....	8
Art. 14 (Disposizioni particolari per le sedute in videoconferenza).....	8
Art. 15 (Disposizione finale).....	9

Art. 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento per il funzionamento degli organi collegiali della Scuola IUSS (di seguito "Regolamento"), disciplina il funzionamento degli organi collegiali previsti dallo Statuto della Scuola:
 - a) Senato Accademico, di cui all'art. 10 dello Statuto;
 - b) Consiglio Direttivo e di Sorveglianza, di cui all'art. 11 dello Statuto;
 - c) Consiglio di Classe, di cui all'art. 19 dello Statuto.
2. Il Regolamento si applica altresì, con modalità semplificate, anche agli altri organi collegiali della Scuola, previsti dallo Statuto o dai regolamenti, il cui funzionamento non sia disciplinato da apposito regolamento.

Art. 2 (Disposizioni comuni sugli organi)

1. La mancata designazione, nomina o elezione di componenti dell'organo collegiale non impedisce la costituzione dell'organo la cui composizione, fino al verificarsi della designazione o elezione mancante, corrisponde a tutti gli effetti al numero di membri di diritto o eletti all'atto della costituzione dell'organo. Il collegio non è costituito se almeno due terzi dei suoi componenti non sono stati nominati, eletti o designati. Qualora, a seguito di dimissioni o comunque di cessazione anticipata del mandato, vengano a mancare al collegio più di un terzo dei propri componenti, il collegio decade ed è necessario procedere alla costituzione di un nuovo collegio; in tale ipotesi il mandato del nuovo collegio decorre dalla costituzione dello stesso.
2. Qualora, per qualunque motivo, un componente eletto venga a cessare o perda la qualifica prevista per la propria elezione, è automaticamente sostituito dal primo dei non eletti.
3. Il procedimento di rinnovo deve essere completato almeno trenta giorni prima della scadenza dell'organo. Scaduto il periodo del mandato, l'organo già in carica esercita le proprie attribuzioni in regime di proroga, limitatamente agli atti urgenti e indifferibili, per un periodo massimo di quarantacinque giorni; decorsi i termini di proroga, gli organi decadono.
4. Le dimissioni di un componente producono i loro effetti dopo l'accettazione del collegio.
5. Le cause di giustificazione delle assenze alle riunioni degli organi sono connesse a motivi di salute documentati, di astensione obbligatoria per maternità/paternità, di servizio e di impegni istituzionali o accademici.
6. I componenti degli organi diversi da quelli di diritto che risultano assenti non giustificati a tre sedute consecutive decadono dalla carica; la decadenza è disposta dall'organo su proposta del Presidente. Dei motivi dell'assenza o dell'impedimento alla partecipazione alla seduta gli interessati debbono preventivamente dare tempestiva comunicazione scritta; di detta assenza o impedimento viene data, da parte del Presidente stesso, comunicazione in apertura di seduta.

Art. 3 (Convocazione della riunione)

1. La convocazione indica il giorno, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno della seduta. La convocazione deve essere comunicata a tutti i componenti dell'organo collegiale almeno tre giorni prima della seduta. La mancata comunicazione anche a un solo componente rende nulla la riunione, salvo che il componente non convocato partecipi comunque alla riunione stessa.
2. Se la convocazione ha carattere d'urgenza, tale circostanza va specificata nella comunicazione stessa e il termine di ricevimento si riduce a un giorno.

3. La proposta di uno o più punti da inserire all'ordine del giorno può essere avanzata da ciascuno dei componenti mediante richiesta fatta pervenire al Presidente dell'organo sette giorni prima della seduta.

4. Il Collegio dei Revisori dei Conti è sempre invitato ad assistere alle sedute del Senato e del Consiglio direttivo e di sorveglianza ed è tenuto a parteciparvi nei casi previsti dalla normativa vigente.

5. La convocazione deve essere fatta con atto scritto, protocollato. Gli avvisi di convocazione sono trasmessi per via telematica, mediante servizi di posta elettronica istituzionale conformi alla normativa vigente in materia.

Art. 4 (Ordine del giorno)

1. L'ordine del giorno della riunione, stabilito dal Presidente e indicato nella convocazione. La presenza di deliberazioni da assumere con maggioranze qualificate deve essere espressamente indicata nell'ordine del giorno.

2. In caso di necessità e di urgenza, l'ordine del giorno già trasmesso può essere integrato con ulteriori punti almeno un giorno prima della riunione.

3. La richiesta di inserire uno o più punti all'ordine del giorno è accolta in seduta se approvata da almeno la metà dei componenti del collegio presenti.

4. Il Presidente dell'organo provvede, secondo l'ordine del giorno, a rendere note eventuali comunicazioni ai componenti sulle quali non si apre la discussione.

Art. 5 (Presidente e Segretario)

1. Il Presidente esercita le attribuzioni conferitegli dallo Statuto e dai regolamenti e inoltre:

- convoca e presiede l'organo, fissando l'ordine del giorno della seduta;
- identifica i partecipanti;
- prende atto dei casi di assenza giustificata;
- verifica la presenza del numero legale;
- riconosce la validità della seduta e la dichiara aperta, rinviandola in caso contrario;
- con il consenso dei componenti, può ritirare all'inizio della seduta argomenti previsti all'ordine del giorno e può proporre di variarne l'ordine di trattazione;
- può introdurre nuovi argomenti all'ordine del giorno purché al momento della decisione sia concorde almeno la metà dei componenti del collegio presenti;
- accerta gli eventuali casi di conflitto di interessi;
- dirige e modera i lavori e dichiara chiusa la discussione quando ritiene che l'argomento sia stato adeguatamente dibattuto e comunque una volta verificato che tutti gli interessati siano intervenuti sull'argomento;
- pone in votazione le proposte di delibera e proclama, al termine delle votazioni, l'esito delle stesse;
- dichiara chiusa la riunione;
- firma il processo verbale insieme al Segretario.

2. In caso di assenza o impedimento del Rettore, ovvero nel caso in cui questi si trovi in situazione di incompatibilità, il Senato accademico è presieduto dal Professore di prima fascia o, in mancanza, di seconda fascia, più anziano in ruolo.

3. In caso di assenza o impedimento del Rettore, ovvero nel caso in cui questi si trovi in situazione di incompatibilità, il Consiglio direttivo e di sorveglianza è presieduto dal consigliere appartenente ai ruoli della Scuola IUSS.
4. In caso di assenza o impedimento del Preside, ovvero nel caso in cui questi si trovi in situazione di incompatibilità, il Consiglio di Classe è presieduto dal Vice Preside o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Decano del Consiglio.
5. Il Segretario dell'organo collegiale verbalizza le discussioni, le proposte e le deliberazioni della riunione.
6. Il Segretario è responsabile del verbale e della veridicità e autenticità di quanto in esso contenuto.
7. Le funzioni di Segretario del Senato Accademico sono esercitate dal Direttore generale o da suo delegato.
8. Le funzioni di Segretario del Consiglio direttivo e di sorveglianza sono esercitate dal Direttore generale o da suo delegato.
9. Le funzioni di Segretario del Consiglio di Classe sono esercitate da un componente dell'organo collegiale a ciò designato dall'organo stesso.
10. Per gli organi collegiali non direttamente disciplinati dal presente Regolamento, le funzioni di Segretario possono essere attribuite a un appartenente al personale tecnico e amministrativo di adeguata professionalità, di categoria non inferiore alla C.
11. La mancanza del Segretario nell'organo collegiale rende nulla la riunione. Nell'esercizio delle sue funzioni il Segretario può essere affiancato da dipendenti della Scuola.

Art. 6 (Proposte di deliberazione e documentazione)

1. Il Presidente fornisce ai componenti dell'organo la documentazione e le informazioni inerenti alle deliberazioni da assumere.
2. Almeno due giorni prima della riunione vengono resi disponibili, con modalità telematiche, ai componenti i documenti istruttori e le proposte di deliberazione inerenti agli argomenti posti all'ordine del giorno.
3. Tutte le proposte di deliberazione devono essere inviate per via telematica, mediante servizi di posta elettronica istituzionale conformi alla normativa vigente in materia ovvero piattaforme elettroniche, dal responsabile della struttura di riferimento, che se ne assume la responsabilità. Le proposte di deliberazione che comportano inoltre costi o minori proventi per la Scuola devono altresì riportare il visto di regolarità contabile del responsabile del budget di riferimento.
4. Ogni componente ha diritto di accedere a informazioni e documenti inerenti alle deliberazioni da assumere, nel rispetto della normativa in materia di dati personali. Chiunque ha accesso al materiale relativo alle sedute degli organi ha l'obbligo di non utilizzarlo per fini e in ambiti diversi da quelli istituzionali.

Art. 7 (Validità delle sedute)

1. Le sedute dell'organo sono riservate salvo che il Presidente disponga diversamente. Su proposta del Presidente, l'organo collegiale può consentire l'intervento alla riunione di personale della Scuola, nonché di esperti o tecnici, anche esterni all'organo e alla Scuola, allo scopo di chiarire gli argomenti oggetto di deliberazione; tali soggetti si allontanano dalle riunioni al momento della votazione.

2. Le sedute dell'organo sono valide se tutti i componenti sono stati regolarmente convocati e se sono presenti almeno la metà più uno dei medesimi, fatti salvi i casi di maggioranze qualificate. Tale quorum deve sussistere per tutto lo svolgimento della seduta.

3. In ogni momento è possibile la verifica, anche su richiesta, della sussistenza del numero legale. Qualora, a seguito della verifica, non risulti il numero legale, il Presidente sospende la seduta per non più di trenta minuti, al termine dei quali rinnova l'appello e, qualora perduri la mancanza del numero legale, aggiorna la seduta.

Art. 8 (Discussione)

1. L'organo collegiale può definire preventivamente la durata massima di ogni intervento. Il Presidente chiude la discussione e mette in votazione la proposta di deliberazione; dopo la chiusura della discussione, nessuno può più prendere la parola se non per dichiarazione di voto.

2. Qualora non sia possibile esaurire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente può aggiornare la seduta indicando luogo, giorno e ora della successiva adunanza o rinviare gli argomenti non trattati all'adunanza prevista in calendario. L'aggiornamento della seduta nella medesima giornata o in giornate successive è considerato ai fini della verbalizzazione e della corresponsione dell'eventuale gettone di presenza come un'unica seduta.

Art. 9 (Votazione)

1. Il Presidente, dopo la chiusura della discussione e delle dichiarazioni di voto, pone in votazione la deliberazione. Le votazioni, di norma, si effettuano a scrutinio palese, per alzata di mano, per appello nominale o tacitamente, salvo che uno dei presenti richieda che si proceda mediante votazione espressa.

2. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni che riguardano le elezioni di persone, le elezioni mediante scheda nonché le altre deliberazioni per le quali la segretezza del voto venga richiesta dal Presidente dell'organo o dalla maggioranza dei presenti. In questo caso devono essere nominati, prima delle operazioni di voto, tra i membri dell'organo collegiale, due scrutatori; alla fine della votazione deve essere fatto il riscontro tra presenti, votanti e schede votate.

Art. 10 (Deliberazioni)

1. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei partecipanti alla votazione, salvi i casi per i quali la normativa nazionale, lo Statuto e i regolamenti della Scuola stabiliscano una maggioranza qualificata; esse sono immediatamente esecutive. In caso di parità prevale il voto del Presidente dell'organo. Gli astenuti sono considerati ai fini del numero legale e sono computati nel numero dei partecipanti alla votazione.

2. Nel caso di un interesse privato, palese o dichiarato, il portatore dell'interesse non viene conteggiato per il raggiungimento del numero legale.

3. Ciascun componente può presentare emendamenti, mozioni e proposte alternative alle proposte di deliberazione presentate dal Presidente dell'organo. Può, altresì, chiedere l'inserimento a verbale di dichiarazioni riguardanti l'argomento in discussione.

4. Nel caso di emendamenti su proposte di deliberazione la votazione avviene, nell'ordine, sugli emendamenti proposti e quindi sull'intero testo. Il Presidente dispone l'ordine degli emendamenti.

5. Le deliberazioni delle sedute del Senato Accademico e del Consiglio Direttivo e di Sorveglianza sono pubbliche, fatta salva la tutela della riservatezza prevista dalla normativa vigente. Del contenuto delle deliberazioni è assicurata la comunicazione all'interno ed all'esterno della Scuola.

Art. 11 (Conflitto di interessi)

1. Nessun componente di alcun organo collegiale della Scuola può prendere parte alla discussione e alla votazione sulle questioni qualora versi in situazione di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241 del 1990, dei codici di comportamento previsti dall'art. 54 del D.Lgs. n. 165 del 2001 e del Codice etico della Scuola.

2. Il componente interessato ha l'obbligo di dichiarare al Presidente, prima dell'apertura della discussione sull'argomento, la propria situazione.

3. Qualora il Presidente riconosca la sussistenza del conflitto di interessi o quando il componente intenda comunque astenersi, costui deve allontanarsi dalla sala della riunione e non è computato nel quorum per la validità della stessa e della deliberazione.

4. Nel caso di partecipazione in videoconferenza, secondo le modalità di cui all'articolo 14, il collegamento dovrà essere sospeso per l'intera durata della trattazione dell'argomento.

Art. 12 (Verbale)

1. Le deliberazioni di tutti gli organi collegiali della Scuola devono essere redatte in forma scritta, mediante processo verbale recante:

- giorno, mese, anno, ora e luogo della riunione;
- l'ordine del giorno;
- il nome dei componenti presenti, di quelli assenti e degli assenti giustificati;
- l'indicazione di chi svolge le funzioni di Segretario;
- il resoconto della discussione nel caso in cui quest'ultima influenzi la deliberazione ed eventuali dichiarazioni che i componenti richiedono di inserire a verbale;
- le modalità della votazione (nel caso in cui non si proceda con scrutinio palese) e il numero dei voti a favore riportati da ciascuna deliberazione nonché, quando richiesto, i nominativi dei contrari e degli astenuti;
- l'esito delle votazioni;
- la numerazione progressiva di ogni deliberazione;
- la firma del Presidente e del Segretario.

2. Il verbale è redatto dal Segretario che può avvalersi, come ausilio tecnico a sua esclusiva disposizione, di registrazione digitale della riunione, che viene cancellata successivamente alla registrazione del verbale nel repertorio della Scuola. Su richiesta dell'interessato le dichiarazioni di voto possono essere integralmente riportate a verbale previa presentazione del testo scritto.

3. Il resoconto della discussione della riunione riportato nel verbale è sottoposto all'approvazione dell'organo collegiale, di norma, nella riunione successiva. In tale sede non può essere opposta alcuna eccezione di merito sulle proposte già approvate o respinte; ciascun componente può chiedere che sia rettificato il riassunto del proprio intervento nella discussione. Si può procedere alla rettifica del verbale solo in caso di errore materiale.

4. Del verbale possono essere redatti estratti relativi a una o più deliberazioni; gli estratti del verbale non comprendono la parte relativa alla discussione.

5. I verbali delle riunioni sono conservati mediante il sistema informatico di documentazione e archiviazione in uso alla Scuola.

Art. 13 (Calendario delle sedute)

1. Il Presidente dell'Organo collegiale indica nel mese di dicembre e giugno di ciascun anno il calendario semestrale delle riunioni. Il calendario può essere modificato o integrato in caso di necessità o di urgenza.
2. Gli organi collegiali qui disciplinati possono essere convocati, in seduta straordinaria, quando:
 - a. il Presidente dell'organo coinvolto ritiene che circostanze urgenti e/o l'andamento della gestione della Scuola lo richiedano;
 - b. almeno un terzo dei componenti ne fanno motivata richiesta scritta al Presidente dell'organo.

Art. 14 (Disposizioni particolari per le sedute in videoconferenza)

1. Ai sensi dell'art. 38 comma 1 del Regolamento Generale le sedute degli Organi possono svolgersi in modalità telematica. La seduta si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, o chi lo sostituisce.
2. Ai fini del Regolamento, per "sedute in modalità telematica" nonché per "sedute telematiche", si intendono le riunioni degli organi collegiali di cui all'art. 1, per le quali tutti i componenti sono collegati in videoconferenza.
3. È possibile prevedere "sedute in modalità mista", che consentono a uno o più dei componenti dell'organo di partecipare anche a distanza, da luoghi diversi dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione.
4. Le adunanze devono svolgersi mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche che permettano, al contempo, la percezione diretta e uditiva dei partecipanti, l'identificazione di ciascuno di essi, l'intervento nonché il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti affrontati nella discussione.
5. Gli strumenti a distanza utilizzati dalla Scuola devono in ogni caso assicurare:
 - la riservatezza della seduta;
 - il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità;
 - la visione degli atti della riunione e lo scambio di documenti mediante posta elettronica e/o sistemi informatici di condivisione dei file;
 - la contemporaneità delle decisioni;
 - la sicurezza dei dati e delle informazioni.
6. Nella convocazione, inviata tramite posta elettronica, deve essere specificato il codice identificativo dell'incontro da utilizzare e le istruzioni per accedere alla seduta.
7. Il Presidente, o, in sua assenza, chi lo sostituisce, deve verificare la presenza del numero legale per la costituzione della seduta, identificando, personalmente e in modo certo, tutti i partecipanti collegati, e assicurarsi che gli strumenti utilizzati consentano agli stessi partecipanti di seguire in tempo reale la discussione e intervenire nella trattazione degli argomenti.
8. Ai fini della corretta identificazione del componente del consesso collegiale, il collegamento alla seduta deve avvenire con la modalità video attiva.
9. Nell'ipotesi in cui, all'inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento di uno o più componenti risulti impossibile o venga interrotto, per problemi tecnici, se il numero legale è assicurato

la riunione può comunque svolgersi, dando atto dell'assenza giustificata del/i componente/i impossibilitato/i a mantenere attivo il collegamento.

10. In caso di problemi di connessione durante una votazione, in mancanza di possibilità di ripristino del collegamento in tempi brevi, il Presidente dichiara nulla la votazione.

11. Durante la seduta, tutti i componenti, tranne il Presidente dovranno mantenere i microfoni spenti. La richiesta di intervento al Presidente verrà formulata tramite un cenno o attraverso la chat e quindi concessa da parte del Presidente secondo l'ordine di prenotazione.

12. Ogni partecipante alla seduta a distanza deve esprimere il proprio voto in modo palese; l'espressione di voto avverrà mediante alzata di mano al momento della richiesta da parte del Presidente; in caso di astensione o voto contrario il componente lo dovrà comunicare attivando il microfono. In caso di impedimenti tecnici, ai componenti verrà chiesto di esprimere voto mediante chat o via e-mail.

13. Il verbale della seduta deve riportare la modalità di svolgimento tramite strumenti telematici così come riportato nell'avviso di convocazione.

14. Nel verbale si deve dare conto degli eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della seduta e della votazione.

Art. 15 (Disposizione finale)

1. Il Regolamento viene emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo della Scuola.